

IL DECRETO-LEGGE N. 2 DEL 2021: CONTENIMENTO COVID-19 ED ELEZIONI 2021

*Il decreto-legge n. 2 del 2021 segue a una lunga e a volte complessa serie di provvedimenti adottati per **contrastare l'epidemia da Covid-19**, nelle sue varie fasi di recrudescenza. In un primissimo momento, la crisi sanitaria è stata affrontata quale emergenza di protezione civile, secondo la strumentazione giuridica offerta dal Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), poi è stato necessario e opportuno ricorrere ad altri **strumenti più condivisi e con una maggiore legittimità**.*

*La gravità e la durata dell'epidemia e soprattutto l'incidenza rilevante sui diritti costituzionali dei provvedimenti adottati hanno, infatti, reso **necessario il ricorso ad una norma di rango primario**, come il decreto-legge, favorendo così un maggiore **coinvolgimento del Parlamento**, con più garanzie, oltre ad una migliore **trasparenza dei processi decisionali**.*

*Si è così avviata una complessa **successione di decreti-legge** di cui forniamo una rapida sintesi¹.*

*Alcuni di questi provvedimenti, come gli ultimi "**decreti ristori**"², risultano prevalentemente rivolti all'adozione di puntuali disposizioni per **fronteggiare l'emergenza economica e sociale**, conseguente all'emergenza sanitaria, altri sono stati volti principalmente, o soprattutto, a **definire una cornice di strumentazione giuridica** per l'adozione delle misure. In questa direzione il **decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020**³ e, in maggior misura, il **decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020**⁴, indicato ancora come lo strumento giuridico di riferimento per la gestione dell'emergenza da Covid-19. L'obiettivo è fare meno uso di DPCM e ricorrere invece allo strumento del decreto-legge, affiancandogli, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le ordinanze del Ministro della salute.*

¹ Ricostruita dettagliatamente nel [dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera](#) al quale rinviamo per gli approfondimenti.

² [Dossier n. 73](#). Il decreto-legge 137/220: il decreto "Ristori", Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

³ [Dossier n. 42](#). Decreto-legge emergenza Coronavirus (Covid-19), Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

⁴ [Dossier n. 50](#). Il decreto-legge n. 19 del 2020: una "cornice giuridica" per le misure urgenti contro il COVID-19, Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

Un passaggio ulteriore è rappresentato dal **decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020**⁵, il quale ha aperto quella che è stata definita la **“fase due” della gestione dell’epidemia**, da un lato ha stabilito un **progressivo allentamento dei divieti e dei vincoli** stabiliti nella fase più acuta dell’emergenza, dall’altro ha riconosciuto un’autonomia regolatoria sulle **“attività economiche, produttive e sociali”**, aprendo ad una **maggiore articolazione, nel rapporto tra Stato e Regioni**, in merito all’adozione delle misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Il successivo **decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83**⁶ ha invece inciso quasi esclusivamente sulla **modulazione temporale** dell’efficacia **delle misure** fino allora adottate.

Il **decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125**⁷, è stato adottato per rispondere tempestivamente a **una nuova fase emergenziale**; ha introdotto la previsione di un **“obbligo di mascherina”**, e ha declinato in una forma più restrittiva, laddove necessario, le misure derogatorie previste per le Regioni.

I **decreti-legge n. 158 e n. 172 del 2020** sono intervenuti con **misure più contenitive** per contrastare l’andamento dell’epidemia, che con l’arrivo della stagione più fredda, ha mostrato un **aggravamento**, limitando le occasioni di contagio nel **periodo delle festività natalizie e di fine anno**, fino al 6 gennaio

A seguire, il **decreto-legge n. 1 del 2021**, confluito con il n. 158 nel **decreto-legge n. 172**⁸, ha **prorogato le misure restrittive della circolazione** per il periodo 7-15 gennaio 2021, nonché ha introdotto alcuni parametri per la **valutazione degli scenari del rischio**. Inoltre, ha regolamentato la progressiva **ripresa dell’attività scolastica** in presenza, la manifestazione del **consenso per il vaccino anti Covid-19** per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, ed ancora la concessione di un **contributo per servizi di ristorazione**.

Infine, sopraggiunge il presente decreto-legge, il quale:

- differisce dal **31 gennaio al 30 aprile 2021** il termine per l’applicabilità delle **misure restrittive** enumerate dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché delle ulteriori **misure circa spostamenti, riunioni, svolgimento delle attività economiche**, dettate dal decreto-legge n. 33 del 2020;
- disciplina per il **periodo 16 gennaio - 27 marzo 2021** l’applicazione del **divieto di spostamento tra Regioni** nonché, all’interno della regione, delle limitazioni e condizioni per gli **spostamenti verso abitazioni private abitate**; su tali profili, sono intervenuti successivamente i decreti-legge n. 12 e n. 15 del 2021, le cui disposizioni

⁵ [Dossier n. 59](#). Il decreto-legge n. 33 del 2020: il decreto riaperture per la “fase due”, Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

⁶ [Dossier n. 63](#). Il decreto-legge n. 83 del 2020: proroga dello stato di emergenza da Covid-19, Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

⁷ [Dossier n. 70](#). Decreto-legge n. 125 del 2020: proroga misure di contrasto COVID-19, Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

⁸ [Dossier n. 75](#). Il decreto-legge n. 172 del 2020: “il decreto Natale”, Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

sono trasposte, sul piano sostanziale, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame⁹;

- procede anche ad una riclassificazione delle Regioni in base ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico, definisce le **zone “bianche”, “gialle”, “arancioni” e “rosse”** e regola i passaggi dall’una all’altra;
- definisce alcuni profili dell’attività di **vaccinazione**, prevedendo altresì l’istituzione di una **piattaforma informativa nazionale**;
- posticipa, per le elezioni suppletive di Camera e Senato, il termine per lo svolgimento di **elezioni suppletive al 20 maggio 2021**, per i seggi dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021;
- posticipa del pari al **20 maggio 2021** il termine per lo svolgimento delle **elezioni** per il rinnovo degli organi elettivi **dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa**;
- estende **fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno** di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno in scadenza.

Con il disegno di legge di conversione sono **abrogati i decreti-legge n. 12 e n. 15 del 2021**, “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti” sulla base dei medesimi decreti.

All’inizio dell’emergenza i **Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)** contenevano le misure dettagliate di contrasto all’epidemia individuate all’interno del catalogo di misure adottabili previsto prima dal decreto-legge n. 6 del 2020 e quindi dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020. Al fine di ripristinare un **fisiologico rapporto tra Parlamento e Governo** è stata opportunamente disciplinata una procedura di “parlamentarizzazione” dei DPCM¹⁰.

Attualmente i DPCM definiscono il quadro delle misure generali da applicare nelle diverse zone identificate sulla base della diffusione del contagio (“zona gialla”; “zona arancione”; “zona rossa” e, da ultimo, “zona bianca”) mentre la **concreta individuazione dei territori è rimessa ad ordinanze del Ministero della salute**. Tale quadro si è dimostrato peraltro negli ultimi mesi tendenzialmente stabile; inoltre, anche per la

⁹ A tal proposito il [Comitato per la Legislazione, nel parere del 4 marzo 2021](#), ha insistito sulla necessità di evitare i cosiddetti “**decreti Minotauro**”, o comunque nel motivarne chiaramente l’uso quando inevitabile, decreti che rendono la normativa difficilmente leggibile dai cittadini e che comprimono l’esame parlamentare. In proposito si ricorda che l’ordine del giorno **Ceccanti 9/2835-A/10**, approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2021 nel corso dell’esame del disegno di legge AC 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, impegna il Governo “*ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge [c.d. “**decreti Minotauro**”], limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari*”. V. anche l’ordine del giorno **Ceccanti 9/2845-A/22**, seduta della Camera del 23 febbraio 2021.

¹⁰ [Dossier n. 50](#). *Il decreto-legge n. 19 del 2020: una “cornice giuridica” per le misure urgenti contro il COVID-19*, Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

definizione del dettaglio delle misure di contrasto, gli stessi DPCM fanno ormai riferimento in molti casi ad altri atti (protocolli ecc.).

In questo contesto appare ora opportuno avviare una riflessione, alla luce dell'esperienza maturata, sul **superamento dello strumento del DPCM** e ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – il quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone. In tal modo si potrebbe infatti ottenere una **razionalizzazione delle “fonti dell'emergenza”**, che verrebbero riorganizzate in un **“sistema binario”** fondato, **da un lato, sulla fonte legislativa e, dall'altro lato, sulle ordinanze e sugli altri atti non legislativi**, evitando il passaggio intermedio dei DPCM¹¹.

Per maggiori approfondimenti si rinvia [ai lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” approvato dal Senato AC 2921 e ai relativi [dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato](#).

TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE (ART. 1, CO. 1 E 2)

Viene **differito al 30 aprile 2021** il termine di applicazione delle **misure restrittive, necessarie ai fini del contenimento dell'epidemia**, elencate dal decreto-legge n. 19 del 2020, che ne ha altresì proceduralizzato l'adozione.

Tali **misure**, che incidono in maniera rilevante sulle **libertà individuali**, possono essere assunte – e rimodulate secondo l'andamento epidemiologico – per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a **50 giorni**¹² reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, come è noto è stato prorogato fino al **30 aprile 2021**¹³.

Differito al 30 aprile 2021, anche il termine di applicazione delle **disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020**, concernenti: gli spostamenti regionali, le misure di quarantena, il divieto di assembramento, le attività didattiche, il monitoraggio regionale, ecc.

¹¹ Così il [Comitato per la Legislazione, Camera dei deputati, 4 marzo 2021](#).

¹² Inizialmente il termine era di **30 giorni**: l'estensione è stata prevista dal decreto-legge n. 158 del 2020. Si ricorda in proposito che l'**ordine del giorno Dori** 9/2835-A/9, approvato dalla Camera con 465 voti favorevoli nel corso dell'esame del disegno di legge AC 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020 impegnava il Governo a ricondurre il termine massimo di durata dei DPCM a 30 giorni, in tal senso riprendendo una raccomandazione contenuta nel parere espresso dal Comitato nel parere espresso sul disegno di legge C. 2812 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020 nella seduta del 9 dicembre 2020; ciò premesso, si deve registrare con soddisfazione che l'ultimo **DPCM 2 marzo 2021**, ritorna comunque ad una **durata di 30 giorni**.

¹³ Con la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021.

Le disposizioni del decreto-legge n. 2 procedono avendo a riferimento le disposizioni del **DPCM del 14 gennaio 2021**, secondo un **“parallelismo” tra fonte primaria e fonte secondaria**, ormai consolidato nella gestione della pandemia¹⁴.

Il **DPCM del 2 marzo 2021** detta misure applicabili **dalla data del 6 marzo 2021**, in sostituzione di quelle del DPCM del 14 gennaio 2021, ed efficaci **fino al 6 aprile 2021**, fatta eccezione per l'art. 7 (relativo alle misure concernenti la zona “bianca”) che si applica dalla data del 3 marzo 2021.

LIMITI AGLI SPOSTAMENTI (ART. 1, CO. 3-4 QUATER)

Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è **vietato ogni spostamento** in entrata e in uscita **tra le Regioni** o Province autonome, **fatti salvi** gli spostamenti motivati da comprovate **esigenze lavorative** o da **situazioni di necessità** ovvero per motivi di **salute**. È comunque consentito **il rientro** “alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Nella **zona gialla in ambito regionale** e nella **zona arancione in ambito comunale**, lo spostamento **verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno**, in un arco temporale compreso **fra le ore 5 e le ore 22**, e **nei limiti di due persone** ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nella **zona rossa**.

Derogando a questa norma, si prevede, invece, che per i **Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti**, siano altresì **consentiti gli spostamenti verso abitazioni** situate in diverso Comune, dunque in zona arancione, purché ad una **distanza non superiore a 30 chilometri** dai relativi confini. Rimangono però **esclusi**, in ogni caso, gli **spostamenti verso i capoluoghi di provincia**.

CLASSIFICAZIONE DELLE REGIONI (ART. 1, CO. 5)

La disposizione **ridefinisce i criteri di classificazione** di una Regione in relazione ai **tipi di scenario** e ai **livelli di rischio epidemiologico**. Si prevede così l'inserimento nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 delle denominazioni **“zona bianca”**, **“zona gialla”**, **“zona arancione”** e **“zona rossa”**, già utilizzate nei provvedimenti attuativi per definire le zone caratterizzate da diverse tipologie di scenario, 1, 2 e 3, differente grado di rischio epidemiologico e con una determinata incidenza settimanale dei contagi ogni 100 mila abitanti.

Introduce, così, la nuova **“zona bianca”**, valida per le Regioni e le Province autonome nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collochino in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso.

La classificazione come **“zona arancione”** o come **“zona rossa”** determina, l'applicazione di **misure restrittive aggiuntive** rispetto a quelle poste per le “zone gialle”. Questa non esclude l'eventualità che le misure restrittive aggiuntive vengano **ulteriormente articolate**

¹⁴ Il [dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera](#) (pag. 22) riepiloga la successione dei DPCM finora susseguitisi, con una breve sintesi dei contenuti; sono richiamate anche le ordinanze emanate nello stesso periodo.

e differenziate all'interno della “zona arancione” (c.d. “scuro” o “rinforzato”) e all'interno della “zona rossa”.

In ogni caso la **procedura di individuazione della classificazione della Regione e i termini temporali** di durata della stessa restano quelli dal decreto-legge n. 33.

In base a tali norme, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla **cabina di regia** per la classificazione del rischio, il **Ministro della salute**, sentito il **comitato tecnico scientifico**, può individuare con ordinanza, sentiti i presidenti di Regione interessati, le Regioni da **inquadrare in un ambito di misure** diverso rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale ovvero per le Regioni gialle. Tali ordinanze ministeriali sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che risulti necessaria, a seguito del monitoraggio, l'adozione di misure più rigorose.

SANZIONI (ART. 2)

Per quanto riguarda le **sanzioni** si applica l'**articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020**. Nel corso dell'esame in sede referente, presso la Commissione del Senato, è stato approvato un emendamento volto a specificare che, in linea con quanto previsto con il **decreto-legge n. 33 del 2020**, **i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie** ¹⁵sono **devoluti allo Stato** quando le **violazioni siano accertate da funzionari ufficiali e agenti dello Stato**. I medesimi proventi sono devoluti **alle Regioni, alle Province e ai Comuni** quando le violazioni siano **accertate da funzionari ufficiali** e da agenti rispettivamente **delle Regioni, delle Province e dei Comuni**.

ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI DEL TERZO SETTORE (ART. 2-BIS)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, **la sospensione delle attività dei circoli ricreativi culturali e sociali**, adottata come misura di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid-19, **non determina la sospensione** delle attività di **somministrazione di alimenti e bevande** da parte delle associazioni ricomprese tra gli **enti del terzo settore**, di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che possono, pertanto, proseguire nel **rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza** stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo e analogo oggetto e secondo **modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento** anche occasionale o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie di tali enti.

PIATTAFORMA INFORMATIVA NAZIONALE VACCINI (ART. 3)

Viene istituita una **piattaforma informativa nazionale** per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di **distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali**, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e relativo **tracciamento**.

La piattaforma è predisposta e gestita dal **Commissario straordinario per l'emergenza Covid**, il quale, avvalendosi prevalentemente del supporto di **società a partecipazione pubblica**, opera in modo coordinato con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e, d'intesa con il Ministero della salute e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, **informa**

¹⁵ Ovviamente quando sono relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

periodicamente la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome** sullo stato di attuazione del piano strategico.

Le diverse **fasi della vaccinazione sono affidate alle Regioni e alle Province autonome** che si avvalgono dei propri sistemi informativi e vaccinali in qualità di titolari del trattamento. Tuttavia, qualora il sistema informativo vaccinale di una Regione o di una Provincia autonoma **non risulti adeguato**, su istanza del medesimo ente, la **piattaforma nazionale** esegue, **in regime di sussidiarietà**, le **operazioni di prenotazione delle vaccinazioni**, di **registrazione delle somministrazioni** dei vaccini e di **certificazione** delle stesse.

Le Regioni e Province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o attraverso la piattaforma nazionale, **trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni** relative alla somministrazione dei vaccini sulla base individuale, in conformità del decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018, istitutivo dell'[Anagrafe nazionale dei vaccini](#). Sono tenute inoltre a **trasmettere i dati relativi** alle prenotazioni delle vaccinazioni in forma aggregata al Ministero della salute il quale renderà **disponibili alla piattaforma nazionale strumenti di monitoraggio** sia delle prenotazioni, sia delle somministrazioni dei vaccini.

Si prevede, inoltre, che al fine di consentire lo svolgimento di **attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica**, il Ministro della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità (ISS) **i dati individuati relativi ai soggetti** cui è stata somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale dei vaccini.

È infine autorizzata la spesa di 966.000 euro per il 2021 per il **potenziamento dell'infrastruttura tecnologica** e l'applicazione dell'Anagrafe nazionale vaccini.

INCARICHI A SOGGETTI COLLOCATI IN QUIESCENZA (ART. 3-BIS)

Viene consentito alle **aziende sanitarie e sociosanitarie pubbliche di retribuire gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza**, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la **sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico** per le corrispondenti mensilità.

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI PER L'ANNO 2021 (ART. 4)

Si prevede che le **elezioni suppletive per seggi della Camera e del Senato** dichiarati vacanti entro il 28 febbraio del 2021 si svolgano **entro il 20 maggio 2021**¹⁶.

Anche il termine entro il quale dovranno svolgersi le **elezioni degli organi elettivi dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa**¹⁷ è ulteriormente **differito dal 31 marzo al 20 maggio 2021**.

Estesa all'anno 2021 la disciplina che **riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle elezioni nelle Regioni a statuto ordinario**, facendo salva la facoltà delle Regioni di

¹⁶ A tale fine è novellato l'articolo 31-*quater* del decreto-legge n. 137 del 2020, il cosiddetto "Decreto ristori", il quale stabiliva, nel testo previgente, che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato, dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgessero entro il 31 marzo 2021.

¹⁷ Già oggetto di prima proroga, operata dall'articolo 1, comma 4-*terdecies*, del decreto-legge n. 125 del 2020.

prevedere in modo difforme¹⁸. La norma è finalizzata a prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Il 4 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha approvato un nuovo **decreto-legge** (presentato al Senato [AS 2120](#)) che introduce disposizioni urgenti per il **differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**. Il testo dispone che le **elezioni previste** nell'anno in corso si svolgano in una data compresa **tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021**.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PERMESSI E TITOLI DI SOGGIORNO (ART. 5)

La disposizione estende **fino al 30 aprile 2021**¹⁹ la **validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi**, nonché dei **titoli di soggiorno**, che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 5-BIS) ED ENTRATA IN VIGORE (ART. 6)

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione**. Mentre l'ultimo articolo dispone che il decreto-legge entri **in vigore il giorno della sua pubblicazione** nella *Gazzetta Ufficiale*.

¹⁸ Un emendamento al Senato ha esteso all'anno in corso l'applicazione della norma di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 26 del 2020.

¹⁹ Modifica l'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 125 del 2020.